

Appalti (2)

Tassatività dei mezzi di prova - Soccorso istruttorio

TAR Puglia, sentenza del 9 ottobre 2019, n. 1538

[Approfondisci...](#)

Una cooperativa sociale, in qualità di capogruppo del R.T.I. classificatosi al secondo posto nell'ambito di una procedura di gara telematica indetta con R.d.O. dall'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica in favore di alunni con disabilità, impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'R.T.I. risultato aggiudicatario, eccependo - tra le altre cose - l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per via della mancata produzione, da parte del R.T.I. aggiudicatario, dei certificati di regolare esecuzione del servizio contenenti la dicitura di graduazione del livello di svolgimento dello stesso. Per tale documentazione, la S.A. aveva attivato il soccorso istruttorio, secondo la ricorrente illegittimamente.

Il Collegio, dichiarando il ricorso principale irricevibile per tardività, i motivi aggiunti al predetto ricorso infondati nel merito e il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ha richiamato il principio per cui *"in conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti non possono richiedere mezzi di prova diversi da quelli di cui all'articolo ed Allegato XVII"* In particolare, rilevava il collegio che, relativamente alla capacità tecnica, il quinto comma dell'art. 86 prescrive espressamente che la stessa possa essere provata con i mezzi di prova di cui all'All. XVII, parte II il quale, alla lett. a), punto ii), ossia mediante l'elenco delle principali forniture effettuate nel triennio precedente con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, il che era esattamente ciò che aveva fatto l'aggiudicatario controinteressato, in coerenza con quanto stabilito dal Codice. Gli attestati richiesti dalla Stazione Appaltante, in altre parole, non potevano recare, contrariamente a quanto previsto dal Disciplinare, la graduazione del servizio in quanto tale prescrizione era da considerarsi nulla, in forza del predetto principio di tassatività, ai sensi dell'articolo 83, co. 8 del D.lgs. n. 50/2016.

Quanto all'asserito illegittimo ricorso al soccorso istruttorio, secondo il Collegio esso sarebbe invece perfettamente legittimo in quanto *"acclarata la carenza documentale delle attestazioni relative ai servizi prestati, attestazioni che sono relative al possesso del requisito e non attengono ad elementi relativi all'offerta tecnica, era preciso onere della Stazione Appaltante richiedere la predetta documentazione, attesa la chiara previsione dell'articolo 83, co. 9"* in ordine alla possibilità di sanare le carenze formali della domanda mediante la procedura di soccorso istruttorio.